

BGer 2C_1032/2018 vom 4. Dezember 2019

Bundesgericht, 2019-12-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_1032_2018

FR: TF 2C_1032/2018 du 4 décembre 2019

IT: TF 2C_1032/2018 del 4 dicembre 2019

Erwägungen

E. 1

Il ricorso è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata in una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF). Trattandosi in concreto di una controversia di natura pecuniaria, non è dato il ricorso al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 66b cpv. 1 LPPC).

Giusta l' art. 83 lett. i LTF , il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile. L'inammissibilità riguarda essenzialmente le decisioni concernenti il servizio di protezione civile, in particolare l'obbligo di prestare servizio. Non riguarda per contro l'ambito delle costruzioni di protezione civile (cfr. FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: Commentaire de la LTF, 2aed. 2014, n. 110 e n. 113 all'art. 83). Nella fattispecie, è litigiosa la questione dell'utilizzo dei contributi sostitutivi per il finanziamento di un edificio destinato alla protezione civile. Questo aspetto non rientra nell'ambito di applicazione dell' art. 83 lett. i LTF , sicché il ricorso al Tribunale federale rimane proponibile.

Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è quindi sotto i citati aspetti di principio ammissibile.

E. 2.1

Per giustificare la propria legittimazione ricorsuale, il ricorrente si limita a richiamare l' art. 89 LTF ed a rilevare di avere partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore. Gli spettava tuttavia addurre i motivi a sostegno della sua legittimazione ritenuto ch'essi non risultano con evidenza dalla decisione impugnata o dagli atti di causa (DTF 145 I 121 consid. 1; 133 II 249 consid. 1.1; 133 II 353 consid. 1).

E. 2.2

Il Consorzio è una corporazione di diritto pubblico. È formato da due o più Comuni per l'esercizio di una o più attività di pubblico interesse di loro competenza (art. 1 cpv. 1 e 3 della legge sul consorzio dei Comuni, del 22 febbraio 2010 [RL 183.100]). In materia di protezione civile, la LPCi prevede che il territorio cantonale è suddiviso in comprensori regionali, in ognuno dei quali viene costituita una Regione di protezione civile (art. 4 cpv. 1 LPCi). La costituzione delle Regioni avviene, in accordo con il Cantone, mediante la creazione di Consorzi di Comuni secondo le norme sul consorzio dei Comuni (art. 4 cpv. 2 LPCi). Le Regioni sono competenti per l'assolvimento di tutti i compiti di protezione civile al fine di garantire l'intervento in caso di bisogno (art. 5 LPCi). Esse sono in particolare tenute a realizzare e a gestire secondo la pianificazione cantonale le costruzioni protette, le attrezzature speciali e quelle dell'allarme alla popolazione. Devono inoltre chiamare in servizio e gestire i militi a loro attribuiti, collaborare nel campo dell'istruzione e garantire l'esercitazione dei militi (art. 5 lett. a, c e d LPCi).

E. 2.3

Il diritto di ricorso del Comune e degli altri enti di diritto pubblico è innanzitutto disciplinato dall'art. 89 cpv. 2 lett. c LTF, secondo cui essi sono legittimati a ricorrere se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o da quella federale. Questa disposizione consente in particolare al Comune, rispettivamente ad un Consorzio (cfr. DTF 134 I 204 consid. 2.2), di fare valere la violazione della sua autonomia. Nella fattispecie, il ricorrente non invoca però la violazione di simili garanzie che, alla stregua delle censure concernenti i diritti fondamentali del cittadino, sono peraltro soggette alle esigenze di motivazione accresciute dell' art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 I 90 consid. 1.1; sentenza 1C_373/2016 del 7 novembre 2016 consid. 6). Il ricorrente non sostiene né tantomeno spiega puntualmente per quali ragioni la sentenza impugnata violerebbe la sua autonomia. In particolare, non precisa in che misura esso disporrebbe, in materia di utilizzazione dei contributi sostitutivi, di un margine di decisione e di apprezzamento che rientrerebbe nell'autonomia tutelabile. Nella fattispecie, la legittimazione sulla base dell'art. 89 cpv. 2 lett. c LTF non è quindi data.

E. 2.4.1

Se le condizioni dell' art. 89 cpv. 2 LTF non sono adempiute, il Comune può prevalersi della legittimazione ricorsuale fondata sulla clausola generale dell' art. 89 cpv. 1 LTF . Secondo questa disposizione, ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (lett. c). Questa norma si indirizza in primo luogo ai privati, ma anche una corporazione di diritto pubblico può fondarvisi, quando impugna una sentenza che la colpisce analogamente a un privato oppure quando è toccata nei suoi interessi di pubblico imperio degni di protezione (DTF 141 II 161 consid. 2.1; 140 I 90 consid. 1.2; 136 I 265 consid. 1.4). Per ammettere questa seconda ipotesi, un interesse generale a una corretta applicazione del diritto non è sufficiente, così come non lo è un qualsiasi interesse pecuniario che scaturisce direttamente o indirettamente dall'esecuzione di un compito pubblico (DTF 141 II 161 consid. 2.3; 140 I 90 consid. 1.2.2 e rinvii). L'ente pubblico deve dimostrare di essere toccato in maniera qualificata nei suoi interessi di pubblico imperio e che sono in gioco interessi pubblici centrali (DTF 141 II 161 consid. 2.3; 140 I 90 consid. 1.2.2). Una simile lesione qualificata è di regola data in relazione a prestazioni in materia di assistenza sociale (DTF 140 V 328 consid. 6), in ambito di perequazione finanziaria intercomunale (DTF 140 I 90 consid. 1.2.2 e rinvii), o nel caso in cui le prestazioni finanziarie in discussione raggiungono un ammontare considerevole e il quesito giuridico da risolvere ha valore pregiudiziale per l'esecuzione di un compito pubblico implicante un onere finanziario importante che travalica la fattispecie specifica (DTF 141 II 167 consid. 2.3). La legittimazione ricorsuale delle corporazioni di diritto pubblico in applicazione della clausola generale dell' art. 89 cpv. 1 LTF può quindi essere ammessa soltanto a condizioni restrittive (DTF 141 I 253 consid. 3.1; 141 II 161 consid. 2.1).

E. 2.4.2

In concreto, il Consorzio ricorrente non è toccato alla stregua di un cittadino privato, bensì nella sua veste di ente pubblico, cui spetta l'assolvimento di compiti di protezione civile e della popolazione. Può quindi eventualmente essere colpito nei suoi interessi di pubblico imperio.

E. 2.4.3

Nella sentenza impugnata, vagliando la censura di violazione del principio della buona fede, la Corte cantonale ha rilevato che il diniego della richiesta di modificare le modalità di finanziamento dell'opera di protezione civile facendo capo ai contributi sostitutivi ha semmai comportato una perdita di tempo per il Consorzio ricorrente, ma non gli ha causato alcun danno o svantaggio irreversibile. Ha infatti osservato che rimangono sempre attuali le modalità di finanziamento inizialmente previste con la risoluzione del 26 settembre 2012, oltre alla possibilità di definire con la Sezione del militare e della protezione della popolazione l'utilizzazione dei contributi sostitutivi nella forma di un prestito senza interessi. Il ricorrente contesta queste considerazioni, adducendo che la procedura cantonale avrebbe comportato un dispendio considerevole dal profilo amministrativo ed organizzativo, oltre ad un potenziale danno d'immagine per i suoi organi. Adduce inoltre che la mancata utilizzazione dei contributi sostitutivi, si tradurrebbe in un costo di fr. 69.95 per ogni cittadino dei Comuni consorziati.

Tuttavia, la decisione del 26 settembre 2012, ratificata dall'autorità cantonale, prevede che gli oneri di finanziamento dell'investimento sono posti a carico dei singoli Comuni consorziati. Il diniego dell'utilizzazione dei contributi sostitutivi non comporta ripercussioni finanziarie dirette considerevoli sulla situazione economica del Consorzio ricorrente. La mancata possibilità di fare capo alla modalità di finanziamento, più vantaggiosa, prospettata dopo l'approvazione della soluzione iniziale, non gli ha impedito di realizzare l'opera in discussione, i cui costi sono ripartiti e addebitati ai Comuni in base alle rispettive quote calcolate sulla base del numero dei rispettivi abitanti. D'altra parte, i contributi sostitutivi incassati dai Comuni secondo il diritto previgente sono riversati alle Regioni e sono registrati per il singolo Comune (cfr. norma transitoria dell' art. 36 LPCi). La loro utilizzazione rimane possibile per le misure di protezione civile alle quali essi sono destinati in conformità con il diritto federale. Sostenendo che questi contributi avrebbero potuto essere utilizzati per la realizzazione della propria sede, il ricorrente mira in concreto ad ottenere le condizioni più favorevoli per il finanziamento della costruzione in questione. Esso agisce quindi nell'interesse finanziario generale della collettività e in quello ad una corretta applicazione del diritto, ciò che non basta tuttavia a conferirgli la legittimazione ricorsuale (cfr. DTF 141 II 161 consid. 2.3 in fine). L'autorità cantonale non ha imposto un onere finanziario diretto a carico del Consorzio ricorrente, ma gli ha semplicemente negato la possibilità di utilizzare i contributi sostitutivi dei Comuni per finanziare la nuova sede consortile, siccome nel caso specifico tale intervento non è stato ritenuto strettamente di protezione civile. Il fatto di non avere potuto modificare le modalità di finanziamento inizialmente previste non ha però pregiudicato la realizzazione dell'opera e l'adempimento dei compiti consortili. Considerato altresì che, come esposto, gli oneri di finanziamento sono comunque addossati ai singoli Comuni, il ricorrente non è colpito in maniera qualificata nei suoi interessi pubblici centrali.

E. 2.4.4

In tali circostanze, non sono realizzate le condizioni per riconoscere eccezionalmente la facoltà dell'ente pubblico di fondarsi sull' art. 89 cpv. 1 LTF per adire il Tribunale federale.

E. 3

Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non si prelevano spese giudiziarie a carico del Consorzio ricorrente (art. 66 cpv. 4 LTF) e non si assegnano

ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.